Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

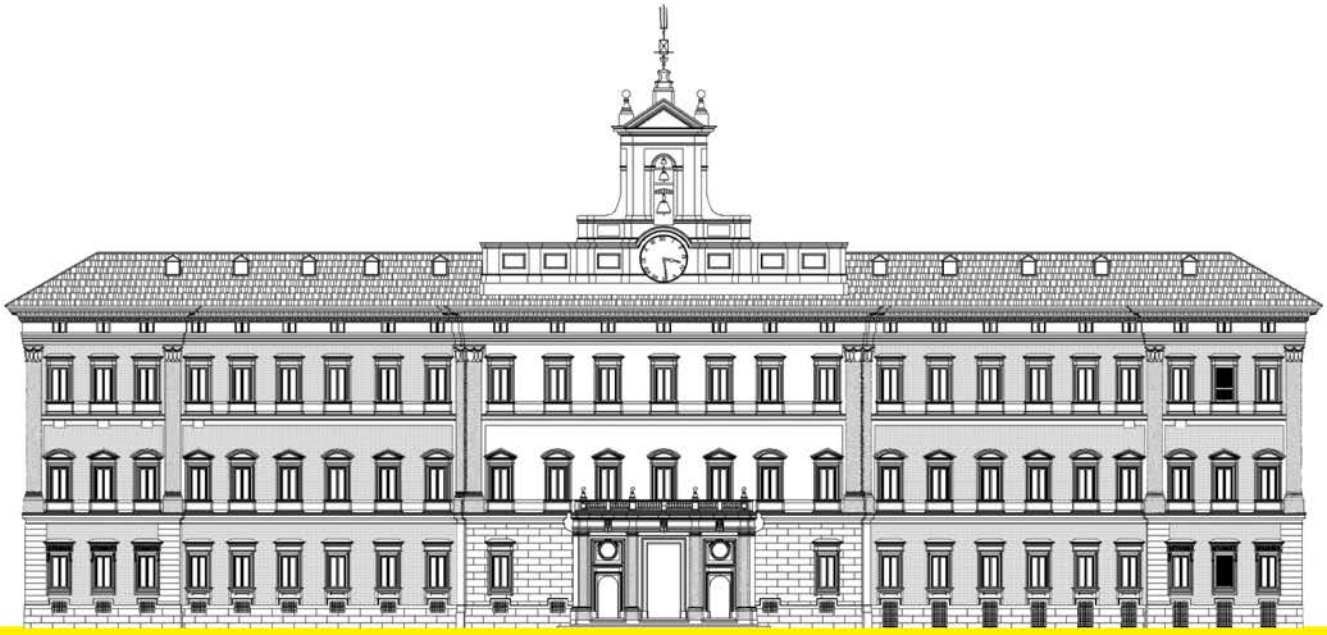

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4286

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

(Conversione in legge del DL 8/2017)

N. 494 – 28 febbraio 2017

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4286

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

(Conversione in legge del DL 8/2017)

N. 494 – 28 febbraio 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA ..... **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... **- 4 -**

ARTICOLO 1 ..... - 4 -

MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO ..... - 4 -

ARTICOLO 2 ..... - 6 -

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE DI EMERGENZA ..... - 6 -

ARTICOLO 3 ..... - 8 -

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA ..... - 8 -

ARTICOLO 4 ..... - 9 -

PROROGA DEI TERMINI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI ..... - 9 -

ARTICOLO 5 ..... - 10 -

MISURE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA ..... - 10 -

ARTICOLO 6 ..... - 11 -

CONFERENZA PERMANENTE E CONFERENZE REGIONALI ..... - 11 -

ARTICOLO 7 ..... - 12 -

TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI MATERIALI DERIVANTI DAGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE ..... - 12 -

ARTICOLO 8 ..... - 15 -

LEGALITÀ E TRASPARENZA ..... - 15 -

ARTICOLO 9 ..... - 16 -

ATTIVITÀ TECNICHE PER LA RICOSTRUZIONE E DISCIPLINA DEL RELATIVO CONTRIBUTO ..... - 16 -

ARTICOLO 10 ..... - 18 -

MISURE DI SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE ..... - 18 -

ARTICOLO 11 ..... - 22 -

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI ..... - 22 -

ARTICOLO 12 ..... - 37 -

PROSECUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ..... - 37 -

ARTICOLO 13 ..... - 38 -

ATTIVITÀ DI REDAZIONE DELLA SCHEDA AEDES ..... - 38 -

ARTICOLO 14 ..... - 39 -

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER L'ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE ..... - 39 -

ARTICOLO 15 ..... - 40 -

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE, AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE ..... - 40 -

ARTICOLO 16 ..... - 46 -

PROROGA MODIFICHE DELLE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE DELL'AQUILA E CHIETI ..... - 46 -

ARTICOLO 17 ..... - 48 -

DISPOSIZIONI IN TEMA DI SOSPENSIONE DI TERMINI PROCESSUALI ..... - 48 -

ARTICOLO 18 ..... - 49 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE ..... - 49 -

ARTICOLO 19 ..... - 54 -

DISPOSIZIONI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ..... - 54 -

ARTICOLO 20 ..... - 56 -

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ..... - 56 -

ARTICOLO 21 ..... - 56 -

NORME DI COORDINAMENTO ..... - 56 -

Informazioni sul provvedimento:		
A.C.	**4286**	
Titolo:	**Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017**	
Iniziativa:	governativa	
Commissione di merito:	VIII Ambiente	
Relatrice per la Commissione di merito	Braga	
Gruppo:	PD	
Relazione tecnica:	presente	
Parere richiesto:		
Destinatario:	VIII Commissione	in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento	

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferito alle annualità 2017 e successive.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
Per una più dettagliata descrizione della normativa su cui incidono le disposizioni del decreto legge, si rinvia alla parte I del presente dossier, contenente le schede di lettura.

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica quantifica come segue gli effetti finanziari netti ascritti alle norme.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Totale entrate	-20,0	11,0	9,0	0,0	360,2	191,2	9,2	0,2	-19,8	11,2	9,2	0,2
Totale spese	-20,0	11,0	9,0	0,0	353,0	191,0	-1,3	-8,9	-20,0	-30,4	9,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,2	10,6	9,2	0,2	41,6	0,2	0,2

Segno " –" = riduzione del saldo

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Microzonazione sismica di III livello

La norma apporta modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 189/2016, che detta la disciplina concernente le funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari incaricati di organizzare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
In primo luogo sono integrate le funzioni assegnate al Commissario straordinario il quale, già in base alla legislazione previgente, opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e di opere pubbliche, opera una ricognizione e determina il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, favorisce il sostegno alle imprese e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici, gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata.
Le modifiche prevedono che il Commissario promuova l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni interessati della microzonazione sismica di III livello[1], disciplinando la concessione di contributi a ciò finalizzati con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale a lui intestata, entro il limite di euro 5 milioni.
Il Commissario definisce le modalità attuative delle disposizioni descritte nel rispetto dei seguenti criteri:

[1] Come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

- effettuazione degli studi secondo gli indirizzi e i criteri definiti in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica[2] [comma 1, lett. *a)*, cpv. lett. *l*-bis*),* numero 1)];
- affidamento diretto degli incarichi da parte dei Comuni[3] ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica [comma 1, lett. *a)*, cpv. lett. *l*-bis*)*, numero 2)];
- supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi [comma 1, lett. *a)*, cpv. lett. *l*-bis*),* numero 3].

Si stabilisce che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea[4] avvenga mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti [comma 1, lett. *b)*].

Si apportano, infine, modifiche all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189/2016, stabilendo che anche i Comuni e le Province possano predisporre ed inviare progetti di interventi (per la ricostruzione pubblica) al Commissario straordinario (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che la spesa autorizzata ai sensi del comma 1 consente di erogare un contributo di 36.168 a ciascun Comune colpito dai terremoti verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Tale valore è assai prossimo alla soglia massima prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. *a)*, del Codice dei contratti pubblici, determinata in euro 40.000,00 e richiamata dal comma 1, lett. *a)*, del testo in esame. Considerando che il valore degli incarichi non è fisso ma è correlato, tra l'altro, alla dimensione dei territori comunali, il tetto indicato risulta congruo – prosegue la relazione – per assicurare l'avvio delle attività, potenzialmente e auspicabilmente, in tutti i 131 comuni, oltre che per sostenere gli oneri della convenzione che il numero 3) prevede tra il Commissario e il Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di garantire indirizzi univoci per l'applicazione dei criteri e standard che le vigenti disposizioni prevedono a questo scopo.

---

[2] Istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del l dicembre 2010.

[3] Mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti previsti di 40.000 euro.

[4] Di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al riguardo, si prende atto delle ipotesi e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, volti a dimostrare che la somma di 5 milioni di euro è sostanzialmente congrua rispetto ai fabbisogni di risorse dei 131 comuni potenzialmente interessati, consentendo a ciascuno una spesa prossima alla soglia dei 40.000 euro. Si rileva tuttavia che, stando al tenore letterale della norma e a quanto affermato dalla relazione tecnica, la predetta somma di 5 milioni risulta destinata non solo agli affidamenti degli incarichi da parte dei comuni, ma anche alla stipula di una convenzione tra il Commissario straordinario e il Centro per la microzonazione sismica del CNR. Appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità delle risorse indicate anche con riferimento alla convenzione con il CNR e in merito all'effettiva possibilità di impiego, da parte del Commissario, delle risorse esistenti sulla contabilità anche per quest'ultima finalità, tenuto conto che la norma dispone in merito alla concessione di contributi per i comuni.

Andrebbe altresì confermato che l'utilizzo delle risorse in questione per le finalità di spesa indicate dall'articolo in esame sia coerente con la dinamica per cassa già scontata nei tendenziali con riguardo alle medesime risorse.

ARTICOLO 2

Ulteriori disposizioni in materia di strutture di emergenza

Le norme prevedono che, per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE), le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e gli enti locali delle medesime regioni (quali stazioni appaltanti) procedano all'espletamento dei predetti interventi mediante uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara[5] (comma 1).

Per tali finalità le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, almeno cinque operatori economici al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso (comma 2).

Le regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali[6], un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di

[5] Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del D. Lgs. 50/2016.

[6] Di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/ 2016.

realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi (comma 3).

L'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 388/2016 dispone che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di urgenza si provveda nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro. Per la realizzazione di detti interventi è autorizzata, ove necessario, l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle regioni interessate.

Si segnala che, a seguito delle scosse registrate tra il 26 e il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, il Consiglio dei ministri ha emanato altre tre delibere (27 ottobre 2016, 31 ottobre 2016 e 20 gennaio 2017) con le quali sono stati stanziati complessivamente ulteriori 110 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che i commi 1 e 2 hanno carattere procedimentale, disciplinando le modalità per l'affidamento dei contratti per le opere di urbanizzazione necessarie per l'installazione di tutte le tipologie di strutture temporanee attualmente previste. Tali disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che intervengono solo sulle procedure di affidamento e che gli oneri relativi all'effettuazione delle opere sono, in ragione delle ordinanze che le hanno previste, già stati posti a carico delle risorse per la gestione dell'emergenza. A tal fine sono infatti stati stanziati 160 milioni di euro a carico del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), cui si aggiungono le risorse derivanti dall'anticipazione straordinaria disposta dall'Unione Europea rispetto ai fabbisogni e alle esigenze che sono stati rappresentati nell'istanza di accesso al Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, nelle more della determinazione del contributo definitivo dell'Unione che avverrà nei tempi previsti dall'apposito regolamento.

Il comma 3 consente alle regioni di riconoscere agli operatori economici che, con ordinanze di protezione civile, sono già stati autorizzati a realizzare autonomamente le urbanizzazioni necessarie al posizionamento di stalle, fienili o moduli abitativi specifici, un'anticipazione fino al 30% del valore del progetto presentato a tal fine. Restano fermi i limiti previsti nei provvedimenti citati. Anche in questo caso la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché tali costi sono già stati posti a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

Al riguardo si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale le norme hanno carattere procedimentale, intervenendo sugli aspetti procedurali relativi agli interventi da realizzare nell'ambito di risorse già stanziate.

Riguardo alle anticipazioni previste dal comma 3, fino al 30 per cento del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei lavori, si evidenzia che tale previsione potrebbe in linea di principio determinare effetti di cassa. In proposito appare necessario acquisire un chiarimento.

ARTICOLO 3
Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

La norma modifica il comma 10 dell'art. 6 del DL 189/2016 e introduce il comma 13-*bis* nello stesso articolo. Nello specifico la disposizione:

- consente[7] di trasferire la proprietà relativa ad un immobile, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi di cui all'art. 6 del decreto legge, senza decadenza dal godimento del contributo medesimo, anche nei confronti del coniuge e delle persone legate tra loro da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. l della legge n. 76/2016, in materia di unioni civili (comma 1, lett. *a)*).

L'art. 6, comma 10, del DL n. 189/2016, nel testo previgente, ha previsto la decadenza dalle provvidenze per il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi ai sensi dell'art. 6 medesimo;

- prevede[8] che le disposizioni di cui all'art. 6 del DL n. 189/2016 si applichino anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 del DL n. 189/2016, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici prodottisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata (comma 1, lett. *b)*).

Si evidenzia che l'art. 1, comma 2, del DL n. 189/2016, nel vigente testo, prevede che le misure recate dal medesimo decreto possono applicarsi in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati

[7] Modificando il comma 10 dell'art. 6 del DL n. 189/2016.
[8] Con l'introduzione del comma 13-*bis* all'art. 6 del DL n. 189/2016.

che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che si tratta di norme procedurali che non comportano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 4
Proroga dei termini per la richiesta di contributi

La norma, modificando l'articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189/2016, amplia i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione, eliminando il riferimento alla data di entrata in vigore delle ordinanze commissariali e facendo, invece, riferimento alla data del 31 luglio 2017, che costituisce il nuovo termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentazione della documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che la previsione trova la sua giustificazione anche nel fatto che in data 18 gennaio 2017 si sono verificati ulteriori eventi sismici. La relazione afferma, altresì, che la norma ha carattere procedurale e non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la normativa vigente stabilisce che all'attuazione delle norme oggetto della modifica in esame si provveda nel limite delle risorse disponibili.

ARTICOLO 5
Misure per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica

La norma modifica l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016 che tratta della ricostruzione pubblica.
La prima modifica stabilisce che, al fine di dare attuazione al programma di ricostruzione pubblica, debbano essere predisposti ed approvati piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale [comma 1, lett. *a)*]. Gli interventi funzionali alla realizzazione di detti piani costituiscono presupposto per l'applicazione di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara[9].
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori [comma 1, lett. *b)*].
Si stabilisce che nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, l'anno scolastico 2016/2017 sia valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Inoltre, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima prevista per legge (comma 2) e si autorizza, ove necessario, il Ministro dell'istruzione a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle aree interessate dagli eventi sismici (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme del comma 1 non comportano oneri poiché le attività ivi previste vengono svolte senza alcun incremento della spesa di personale e le norme dei commi 2 e 3, avendo carattere procedimentale, sono prive di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le attività previste dalle disposizioni in esame possano essere effettivamente svolte senza incremento della spesa di personale, come indicato dalla relazione tecnica.

[9] Ai sensi dell'articolo 63, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici.

ARTICOLO 6
Conferenza permanente e Conferenze regionali

La norma reca modifiche ed integrazioni all'art. 16 del DL n. 189/2016, che, nel quadro degli interventi disposti per fronteggiare gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale, ha istituito un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale, denominato "Conferenza permanente", e una "Commissione paritetica" presso ogni regione interessata. La disposizione modifica il quadro delle competenze della "Conferenza permanente" e prevede la costituzione di apposite "Conferenze regionali" in luogo delle summenzionate Commissioni paritetiche previste dal testo previgente (comma 1).

La novella, in particolare:

- prevede[10] che la determinazione conclusiva del procedimento da parte della "Conferenza permanente", oltre ad avere l'effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti[11], comporti[12] la non applicabilità della disciplina riguardante i titoli abilitativi edilizi tra i quali il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) [comma 1, lett. *b)*];
- interviene[13] sulle funzioni della "Conferenza permanente", anche al fine di prevedere che l'approvazione da parte della stessa dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario e dei Ministri dei beni culturali e delle infrastrutture [comma 1, lett. *c)* cpv. lett. *b)*];
- prevede[14] la costituzione di "Conferenze regionali", in luogo delle "Commissioni paritetiche", per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali (comma 1, lett. *d)*. Le Conferenze regionali, presiedute dal vice commissario, sono composte da rappresentanti di ciascuno degli enti presenti nella Conferenza permanente (enti territoriali interessati, ente parco e tre ministeri), mentre le "Commissioni paritetiche" previste dalla previgente normativa erano presiedute sempre dal vice commissario, ma composte da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e da un rappresentante del Ministero dei beni culturali.

---

[10] Modificando il comma 2 dell'articolo 16 del DL n. 189/2016.
[11] Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del DL n. 189/2016.
[12] Per effetto del rinvio all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 7 del DPR n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia) che esclude talune opere e interventi pubblici dall'applicazione del titolo II del medesimo testo unico, in cui sono contenute le norme riguardanti i titoli abilitativi edilizi tra i quali il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
[13] Sostituendo il comma 3 dell'articolo 16 del DL n. 189/2016.
[14] Sostituendo il comma 4 dell'articolo 16 del DL n. 189/2016.

Viene, altresì, disposto che all'attuazione della norma in esame si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse già previste, disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerata la natura ordinamentale della disposizione e alla luce di quanto disposto dal comma 2, in base al quale all'attuazione della disposizione in esame si provvede nell'ambito delle risorse già previste e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Sarebbe peraltro utile chiarire se la costituzione di "Conferenze regionali", in luogo delle "Commissioni paritetiche", per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni e dalle Diocesi, determini un eventuale incremento della spesa connessa al funzionamento di tali organismi, considerata la più ampia composizione prevista dalla norma in esame rispetto alla previgente normativa.

ARTICOLO 7

Trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione

La norma modifica l'articolo 28 del D.L. n. 189/2016, affidando ai Presidenti delle regioni interessate i compiti di gestione di rifiuti e macerie, prima di pertinenza del Commissario straordinario.

In particolare, viene abrogata la norma[15] che prevedeva l'adozione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti da parte del Commissario straordinario anche a mezzo di ordinanze (comma 1). Viene affidata ai Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) la competenza all'approvazione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione [comma 2, lettera *a)*].

Inoltre, si introduce una disciplina integrativa relativa alle attività di raccolta e trasporto per i materiali insistenti su suoli privati delle aree urbane [comma 2, lettera *b)*, numero 2)].

[15] articolo 14, comma 2, lettera e), del D.L. n. 189/2016.

Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga alla definizione di "produttore di rifiuti" di cui dall'art. 183, comma 1, lettera *f)*, del D.Lgs. 152/2006.[16]

La raccolta e il trasporto dei materiali sono effettuati con il consenso del soggetto privato avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata come disciplinato dall'art. 6 del D.L. 189/2016. Al fine di ottenere il necessario consenso, il Comune provvede a notificare, al medesimo soggetto, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali; decorsi 15 giorni dalla notifica, il Comune può comunque autorizzare la raccolta ed il trasporto dei materiali, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego.

Vengono poi trasferiti ai Presidenti delle Regioni, nella loro veste di vice commissari, gli altri compiti in materia di gestione dei rifiuti e delle macerie[17] [comma 2, lettere *c)* e *d)*], riguardanti:

- l'autorizzazione all'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti [comma 2, lettera *c)*, numero 1)][18];
- la definizione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi delle macerie raccolte e trasportate, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento [comma 2, lettera *c)*, numero 2)][19];
- l'autorizzazione, ai gestori dei siti di deposito temporaneo, a fornire il personale di servizio per eseguire la separazione e la cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento [comma 2, lettera *d)*].

Infine, viene abrogata la norma[20] che prevedeva la costituzione, da parte del Commissario straordinario, di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione [comma 2, lettera *e)*].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** fa presente quanto segue:

- sull'attribuzione ai Presidenti delle regioni della competenza sul piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del D.L. n. 189/2016 [comma 1 e 2, lettera *a)*], la RT osserva

[16] è considerato produttore dei rifiuti il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
[17] che il testo previgente dell'articolo 28, commi 7 e 8, del D.L. 189/2016 attribuiva al Commissario straordinario.
[18] prevista all'articolo 28, comma 7, quinto periodo.
[19] prevista all'articolo 28, comma 7, sesto periodo.
[20] Articolo 28 comma 10 del D.L. 189/2016.

che si tratta di un'attività rientrante nei compiti istituzionali delle Regioni, per le quali a legislazione vigente è già previsto che detti Enti provvedano alla redazione del piano di gestione dei rifiuti; pertanto l'attività sarà posta in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- quanto alla lettera *b)* del comma 2, la relazione tecnica precisa che la norma delimita, al numero 1), la portata del comma 6 dell'articolo 28 del D.L. n. 189/2016[21] e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre, al numero 2), contiene disposizioni di carattere procedimentale, prive di ricadute sulla finanza pubblica: in particolare, l'attività di notificazione e di autorizzazione da parte del Comune rientra nella sua ordinaria attività amministrativa e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le lettere *c)* e *d)* del comma 2 indicano attività ora previste in capo al Presidente della Regione rientranti nelle attribuzioni istituzionali dell'ente e, pertanto, alle stesse si dovrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera *c)* presenta altresì disposizioni a carattere ordinamentale e organizzatorio, concernenti il procedimento di recupero dei flussi omogenei di rifiuti, che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- infine la lettera *e)* del comma 2, che abroga la disposizione che prevedeva la costituzione da parte del Commissario straordinario di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione non comporta effetti finanziari; peraltro, la norma abrogata già prevedeva che ai membri del Comitato non venissero corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, mentre erano fatti salvi solo i rimborsi spese, sostenuti dalle Amministrazioni, che pertanto con l'abrogazione ora disposta non verranno più erogati.

Al riguardo, si rileva che la norma ha l'effetto di attribuire ai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma, nella loro qualità di Vicecommissari, le competenze già spettanti al Commissario straordinario; ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del DL 189/2016, non modificato dal decreto in esame, ai relativi oneri provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per la ricostruzione[22] e le amministrazioni coinvolte operano con

[21] Nel testo della RT si indica 2009 per un refuso.
[22] Di cui all'articolo 4 del DL 189/2016.

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Appare pertanto necessario acquisire conferma che i Vicecommissari possano effettivamente esercitare le relative attribuzioni in materia di rifiuti e macerie a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione.

ARTICOLO 8
Legalità e trasparenza

Le norme intervengono sull'articolo 30 del DL 189/2016, che ha dettato disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti post-sisma.

L'articolo 30 ha istituito, nell'ambito del Ministero dell'interno, una Struttura di missione, competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti pubblici e per quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e ad assicurare, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle sopradette attività di prevenzione e contrasto, in stretto raccordo con le prefetture. In particolare, il comma 4 del citato articolo 30 ha previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura di missione e che ai relativi oneri finanziari si provveda, per 1 milione di euro, a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.[23]

Il comma 1, lettera *a),* dell'articolo in esame specifica la procedura per la copertura di tale onere, che avverrà mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno: il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la modifica non comporta effetti finanziari negativi, essendo volta a specificare le modalità di trasferimento delle risorse già previste dal vigente comma 4 dell'articolo 30 del DL 189/2016.

[23] Di cui all'articolo 4 del DL 189/2016.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 9
Attività tecniche per la ricostruzione e disciplina del relativo contributo

La norma novella l'art. 34 del DL n. 189/2016 in materia di attività tecniche per la ricostruzione svolte da professionisti. La norma, in particolare:

- modifica il comma 4, primo periodo, del citato articolo 34, che disciplina il regime delle incompatibilità relative al direttore dei lavori (comma 1, lett. *a)*;
- sostituisce il comma 5 dell'articolo 34, ridefinendo i criteri per la determinazione dell'importo percentuale massimo del contributo previsto, a carico del Commissario straordinario, in favore dei professionisti per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione (comma 1, lett. *b)*.

Il testo del nuovo comma 5 fissa, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, il contributo massimo al 10 per cento. La percentuale è incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo previsto è pari al 7,5 per cento. A successivi provvedimenti commissariali[24] viene demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo assicurando una graduazione dello stesso che tenga conto della tipologia della prestazione e dell'importo dei lavori. Con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Il previgente testo del comma 5 prevedeva un contributo massimo del 10 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, demandando la sua disciplina analitica a successivi provvedimenti commissariali con i quali poteva essere riconosciuto un contributo aggiuntivo massimo del 2 per cento, per le sole indagini o prestazioni specialistiche;

- modifica il comma 7 dell'articolo 34, stabilendo nuove modalità di applicazione dei criteri adottati[25] per evitare la concentrazione di incarichi (comma 1, lett. *c)*.

La modifica apportata al comma 7 prevede che tali criteri si applichino non in via generale agli interventi di ricostruzione privata – come previsto nel testo previgente – ma esclusivamente agli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'art. 8 del DL n. 189/2016 (ossia interventi diversi dagli interventi di immediata esecuzione).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

[24] Da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL n. 189/2016.
[25] Con provvedimenti commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL n. 189/2016.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni.
Al comma 1, lettera *a)*, viene esteso il regime di incompatibilità previsto dall'art. 34, comma 4, alle persone legate tra loro da vincoli di coniugio, di affinità o comunque da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. l della legge n. 76/2016. Trattasi di norma procedurale che non comporta oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo alla successiva lettera *b)*, la relazione tecnica riferisce che questa sostituisce il comma 5 del predetto articolo 34, prevedendo un aumento della percentuale massima del contributo riconosciuto per l'espletamento delle prestazioni tecniche, attualmente pari al 10%, incrementabile del 2%. In particolare, si prevede la possibilità di aumentare, fino al 2,5%, l'entità del contributo per le prestazioni tecniche relative a lavori di importi inferiori a euro 500.000,00 e di ridurre al 7,5% l'entità del contributo massimo per le prestazioni tecniche relative a lavori di importi superiori a euro 2.000.000,00; ciò in quanto, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tariffe professionali, la percentuale del 10% potrebbe rappresentate una c.d. sovracompensazione rispetto all'attività complessivamente richiesta ai professionisti. Si tratta di norme che non determinano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, tenuto conto che le spese per le attività tecniche sono già previste a carico delle risorse del Commissario straordinario, che provvederà a disciplinare il contributo massimo con le ordinanze commissariali di cui all'art. 2, comma 2 del DL n. 189/2016.
Con riguardo alla lettera *c)*, che modifica il comma 7 del predetto articolo 34, la relazione tecnica afferma che la disposizione prevede che i criteri dettati per evitare le concentrazioni di incarichi non sono dettate per gli interventi privati di immediata esecuzione. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica.

Al riguardo, con specifico riguardo alla lettera *b)* – che ridefinisce i criteri per la determinazione della percentuale massima del contributo previsto, a carico del Commissario, per le attività tecniche svolte da professionisti – si prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica, che evidenzia che le spese per dette attività sono già previste a carico delle risorse della gestione commissariale. Appare peraltro opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito all'eventualità che le nuove disposizioni, tenuto conto degli attuali importi dei lavori, possano determinare un complessivo incremento della spesa per le attività tecniche in questione, con conseguente riduzione delle risorse disponibili per gli altri interventi a carico della gestione commissariale.

Nulla da osservare in merito alle lettere *a)* e *c)* – che disciplinano, rispettivamente, il regime delle incompatibilità del direttore dei lavori e le modalità di applicazione dei criteri adottati dal Commissario per evitare la concentrazione di incarichi – considerata la natura ordinamentale delle stesse.

ARTICOLO 10
Misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 387, lettera *a)*, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha esteso a tutto il territorio nazionale la misura relativa alla Carta acquisti, avviata in via sperimentale per un periodo non superiore ai dodici mesi nei comuni con più di 250.000 abitanti dall'articolo 60 del decreto legge n. 5/2012. Il citato comma 387 destinava una quota pari a 380 milioni di euro per l'anno 2016 alla realizzazione della misura in esame a valere sul "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" istituito dal comma 386 della legge di stabilità 2016 presso il Ministero del lavoro, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016 sono state stabilite, per l'anno 2016, le modalità attuative per la concessione del beneficio ed i relativi criteri di accesso, nonché la ripartizione delle risorse, pari complessivamente a 750 milioni di euro per il medesimo anno (cfr. tabella I DM 26 maggio 2016). L'articolo 1 del citato decreto attuativo definisce la carta acquisti "sostegno per l'inclusione attiva" (SIA), configurandola come una misura mista, basata su un beneficio economico condizionato all'attivazione di percorsi formativi o lavorativi indirizzati all'inclusione e all'autonomia. Sulla base dei criteri fissati nel decreto, il beneficio economico, determinato in base alla numerosità del nucleo familiare (per un nucleo familiare con un membro il beneficio è pari a 80 euro al mese, con due membri il beneficio sale a 160 euro al mese, con tre membri a 240 euro al mese, con quattro membri a 320 euro al mese e per i nuclei familiari con 5 o più membri il beneficio è pari a 400 euro al mese), è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA). Il decreto stabilisce inoltre nel dettaglio i requisiti per l'accesso al beneficio, che è destinato esclusivamente ai nuclei familiari in situazione di difficoltà economica (ISEE inferiore a 3.000 euro; trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli) al cui interno vi sia un minore o una persona disabile con genitore o una donna in stato di gravidanza accertata.

Le norme prevedono, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, il riconoscimento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla

povertà relativa al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)[26] ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016, con l'applicazione di requisiti di accesso più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

In particolare, si dispone che l'accesso al beneficio sia riconosciuto ai soggetti in condizione di disagio economico identificati in base ai seguenti parametri:

- residenza o dimora stabile da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;
- valore dell'ISEE o ISEE corrente (calcolato sulla base dei redditi degli ultimi 12 mesi)[27], come rideterminato ai sensi dell'articolo in esame, pari o inferiore a 6.000 euro.

Il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce i criteri per il calcolo dell'ISEE corrente, che deve essere effettuato escludendo:

• dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;

• dal computo dell'indicatore della situazione reddituale: i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie sopra elencate.

Il comma 4 stabilisce inoltre che ai fini del calcolo della situazione reddituale corrente costituiscono trattamenti anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

Le norme prevedono quindi che all'onere derivante dall'articolo in esame, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale[28].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

[26] Di cui all'articolo 1, comma 387, lettera *a)*, e della disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016

[27] A seguito della riforma operata dal DPCM 159/2013 dal 2015 è stata introdotta la possibilità di calcolare un ISEE corrente ovvero basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

[28] Di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	**2018**	**2019**	**dal 2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**dal 2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**dal 2020**
Maggiori spese correnti												
Sostegno al reddito delle fasce deboli	41				41				41			
Minori spese correnti												
Riduzione fondo "lotta alla povertà"	41				41				41			

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione deriva un onere pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016).

La RT precisa che, per la stima dei beneficiari della misura in esame, si è fatto riferimento alle dichiarazioni ISEE relative all'annualità 2016, prendendo come riferimento l'ultima DSU nel caso il nucleo familiare abbiamo presentato più dichiarazioni.

In particolare, detta stima si basa sui seguenti parametri, dati ed ipotesi:

- il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa il 2% della popolazione ISEE, per un totale di 765 nuclei familiari e 2.427 componenti;
- l'universo derivante dal campione sopra descritto è pari a 35 mila nuclei familiari e oltre 110 mila persone, corrispondenti al 19% della popolazione del cratere;
- è stato ricalcolato l'ISEE dei predetti nuclei familiari mediante l'azzeramento dell'intero patrimonio immobiliare.

La RT riporta una tabella riepilogativa, nella quale sono indicati il numero dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 6.000 euro e, in prima approssimazione, le risorse necessarie su base annua per l'erogazione del beneficio economico connesso al SIA.

	Famiglie con **1** componente	Famiglie con **2** componenti	Famiglie con **3** componenti	Famiglie con **4** componenti	Famiglie con **5 o più** componenti	TOTALE
Nuclei familiari *(migliaia)*	3,5	2,0	2,3	2,3	2,3	12,5
Risorse *(milioni di euro)*	3,4	3,8	6,8	9,0	10,8	33,8

L'ammontare del beneficio, spiega la RT, sulla base dello schema di decreto attuativo in via di definizione, sta per essere incrementato per l'anno 2017 di 80 euro per le famiglie monoparentali (nuclei composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ai sensi della disciplina ISEE). Si tratta, precisa la RT, di circa 500 nuclei, per un incremento della spesa di poco meno di 500 mila euro su base annua.

La misura in esame, sulla base dei dati e delle ipotesi sopra esposti, comporterebbe, secondo la RT, una spesa complessiva di poco meno di 35 milioni di euro.
La RT precisa che tale stima non include, sulla base delle metodologia utilizzata, le famiglie che, pur avendo una condizione economica tale da avere un ISEE inferiore a 6.000 euro, non hanno richiesto l'indicatore nel 2016. In via prudenziale, pertanto, la RT al fine di tener conto di tali nuclei familiari ipotizza un incremento della spesa sopra stimata del 20%, determinando una spesa complessiva, connessa all'applicazione delle misure in esame, pari a 41 milioni di euro.

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che le norme in esame determinano un'estensione per l'anno 2017 del beneficio economico connesso alla misura di Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), ampliando la platea dei beneficiari attraverso una diversa definizione dei criteri di accesso. Pur considerando che l'onere, pari a 41 milioni di euro, è configurato come limite di spesa, andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad escludere eventuali effetti finanziari negativi. In particolare, andrebbe chiarito se il decreto ministeriale previsto al comma 6 dell'articolo in esame per stabilire le modalità di concessione della prestazione sia effettivamente idoneo a garantire il rispetto del predetto limite di spesa, anche in considerazione della specifica natura e della configurazione del beneficio di cui si tratta in base al dettato delle disposizioni in esame.

In proposito, si rammenta che in sede di prima applicazione a livello nazionale della SIA, prevista dall'articolo 1, comma 387, della legge di stabilità 2016, si demandava ad un successivo decreto attuativo la definizione delle modalità e dei criteri per l'accesso al beneficio e la conseguente ripartizione delle risorse. Diversamente, la norma in esame definisce essa stessa i limiti relativi all'ISEE; da ciò sembra discendere una determinazione in via diretta da parte della norma della platea dei potenziali beneficiari, con conseguente possibile difficoltà a ricondurre l'applicazione della norma stessa entro un limite di spesa predeterminato.

Con riferimento alla stima degli oneri effettuata dalla relazione tecnica, si evidenzia in primo luogo che non si dispone di tutti i dati e parametri utili ad una puntuale verifica della quantificazione. Ciò con particolare riferimento alla stima degli oneri connessi alla fruizione del trattamento economico da parte dei nuclei familiari che non hanno presentato la dichiarazione ISEE nel corso dell'anno 2016 e che potrebbero essere potenzialmente inclusi nel campo di applicazione del beneficio. Per tali soggetti la RT ipotizza un incremento della

spesa pari al 20 per cento, senza peraltro esplicitare le ipotesi sottostanti la scelta di tale percentuale.

Con riferimento infine alla stima dell'onere relativo ai nuclei familiari che nel 2016 hanno presentato la dichiarazione ISEE, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che, applicando il trattamento economico previsto dalla normativa vigente (Tabella 2 del DM 26 maggio 2016) e considerando la distribuzione della platea dei nuovi potenziali beneficiari per classi di componenti fornita dalla RT, la quantificazione risulta sostanzialmente corretta.

In merito ai profili di copertura, si evidenzia che il comma 8 dell'articolo 10 provvede alla copertura degli oneri per la concessione della presente misura di sostegno al reddito mediante riduzione di 41 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (capitolo 3550 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Tale Fondo reca, nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, uno stanziamento di un miliardo e 180 milioni di euro per l'anno 2017. Ciò posto, appare che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per le finalità previste dalla disposizione in oggetto non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 11

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari

Le norme modificano la disciplina, di cui all'articolo 48 del DL n. 189 del 2016, relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. In particolare (comma 1):

- vengono precisati i periodi di riferimento, rispettivamente, per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del DL n. 189 del 2016 per la regolarizzazione entro il 31 maggio

2017 senza applicazione di sanzioni e interessi del mancato riversamento delle ritenute (lett. *a)*, n. 1).

Il testo previgente dell'articolo 48 del DL n. 189/2016 già prevedeva la regolarizzazione entro il 31 maggio 2017, ma con riguardo alle ritenute non effettuate o versate nel periodo dal 24 agosto 2016 al 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto n. 189 del 2016).

In proposito si rileva che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei versamenti tributari, i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016 (termine prorogato al 30 settembre 2017 dal comma 10 dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016), per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni indicati dal medesimo DM. La predetta sospensione non riguarda le ritenute operate dai sostituti d'imposta. Il decreto prevede anche un termine di versamento, fissato al 20 dicembre 2016;

- è prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche, di cui alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 48, a carico dei professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale operanti nei comuni colpiti dal sisma è integrata con il riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 del DL n. 189 del 2016 (lett. *a)*, n. 3);
- si prevede altresì la non applicazione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 48 del DL n. 189/2016, è consentita anche nel caso in cui i predetti sostituti non siano domiciliati fiscalmente nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, ed è estesa al periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 (la norma previgente fissava il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017) (lett. *b)*);
- si prevede che la ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato avvenga entro il 16 dicembre 2017. Inoltre, qualora, per effetto degli eventi sismici, la famiglia non detenga più alcun apparecchio televisivo, lo stesso canone non è dovuto per il secondo semestre 2016 e per l'anno 2017. Conseguentemente viene eliminato il riferimento alla radiotelevisione pubblica dal comma 2 dell'articolo 48 del DL n. 189/2016 (lett. *c)* e *f)*).

Il citato comma 2 prevede che, con provvedimenti della competente autorità di regolazione di vari settori, siano introdotte norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

- viene differito dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 il termine finale relativo alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari previsto dal D.M. 1° settembre 2016, come modificato dal comma 10 dell'articolo 48 del DL n. 189/2016 (lett. *d)*);

- si prevede che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal DM 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis* del comma 1 dell'articolo 48 del DL n. 189/2016, avvenga entro il 16 dicembre 2017 senza applicazioni di sanzioni e interessi (anziché con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come previsto dal testo previgente del comma 11 dell'articolo 48 del DL n. 189/2016) (lett. *e)*);
- viene prorogato da ottobre 2017 a dicembre 2017 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016 (lett. *g)*).

Si prevede, inoltre, la sospensione, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS (articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010), nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali (comma 2).

Per il pagamento dei tributi sospesi di cui all'articolo 48 del DL n. 189/2016, nonché per i tributi dovuti dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i soggetti interessati, titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché esercenti attività agricole, possono chiedere agli istituti di credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare il 30 novembre 2017. A tal fine, i soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti secondo contratti-tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono concesse le garanzie dello Stato e definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse (comma 3). Il finanziamento, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni da erogare il 30 novembre 2018, può essere richiesto dagli stessi soggetti anche per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con versamento di quanto dovuto entro il 16 dicembre 2018 (comma 4).

Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. La quota capitale è restituita dai soggetti che hanno chiesto il finanziamento, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento (comma 5). I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono

i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento (comma 6). Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo (comma 7). Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori (comma 8).

Vengono prorogati di un anno, a favore dei soggetti cui si applicano le sospensioni dei termini tributari previsti dall'articolo 48 del DL n. 189 del 2016, i termini e le scadenze previsti per la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (articolo 6 del D.L. 193 del 2016) (comma 10).

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282 del 2004 viene incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 12).

Viene differito il termine entro il quale devono essere adottati dagli enti territoriali i provvedimenti con i quali gli stessi disciplinano la procedura di definizione agevolata, di cui all'articolo 6-*ter* del decreto-legge n. 193 del 2016, con riferimento alle rispettive entrate. In luogo del termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, si prevede che le regioni e gli enti locali possano disporre la definizione agevolata con riferimento alle rispettive entrate nel termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 (comma 14).

Viene, infine, disposta la copertura degli oneri recati dall'articolo in esame. In particolare:

- agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018.

In proposito si rileva che con l'art. 1, comma 670, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), La Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata denominata Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), individuata come ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua. La

Cassa provvede alla riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole approvate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse provenienti dalla CSEA a copertura di oneri in termini di fabbisogno il rappresentante del Governo[29] ha precisato che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) è inclusa nel settore della p.a. anche a seguito della sua trasformazione. È stato, inoltre, precisato che l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce una forma di copertura adeguata in termini di fabbisogno in quanto, da un lato, tali risorse non hanno natura privata giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica, dall'altro, esse risultano depositate presso il sistema bancario e, quindi, non sono considerate, allo stato, ai fini del conto consolidato di cassa.

Si evidenzia, inoltre, che anche il Gestore dei servizi energetici è incluso nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato di cassa;

- agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 [milioni di euro][30] a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

  a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

  b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

  c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di

[29] *Cfr.* Seduta della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati del 6 luglio 2016.

[30] Il testo della norma non reca le parole "milioni di euro".

euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154;

d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Maggiori spese correnti												
Incremento del fabbisogno connesso alla concessione dei finanziamenti (commi 3-4)					380	180						
Credito di imposta su interessi connessi ai finanziamenti erogati (comma 5)		51,7				51,7			7	10,3	10,3	8,9
Minori entrate												
Mancato gettito per proroga di un anno dei termini di pagamento per l'estinzione dei debiti relativi ai carichi 2000-2016 (comma 10)	20	9			20	9			20	9		
Maggiori entrate												
Slittamento di un anno del termine di pagamento per l'estinzione dei debiti relativi ai carichi 2000-2016 (comma 10)		20	9			20	9			20	9	
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento su conti correnti fruttiferi tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei servizi energetici (comma 11)					300	100						
Versamento su conti correnti fruttiferi tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario della Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 11)					80	80						
Maggiori spese correnti												
Oneri per interessi sul conto corrente di tesoreria (comma 11)	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Incremento FISPE (comma 12)			8,7				8,7				8,7	
Minori spese correnti												
Riduzione FISPE (comma 13,lett.a))	20,2	21		0,3	20,2	21		0,3	20,2	21		0,3
Riduzione tabella A MEF (comma 13, lett. b))		20				20				20		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Fondo contributi pluriennali (comma 13, lett. c))					7		10,3	8,9	7		10,3	8,9

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- con riferimento al comma 1, lett. *a)*, non si rilevano ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica riferita al testo finale del provvedimento originario.

La relazione tecnica riferita all'articolo 48, commi 1, 10, 10-*bis* e 15, del DL n. 189 del 2016 affermava che, considerando l'andamento effettivo del gettito relativo al complesso dei comuni di cui all'allegato 1 (inclusi gli effetti imputabili alla lettera *l)* del comma 1) - la proroga della sospensione dei soli versamenti tributari al 30 settembre 2017 comportasse:

- per i versamenti sospesi relativi all'anno 2016, minori entrate tributarie stimate dalla RT in circa 50 milioni di euro;
- per i versamenti tributari sospesi relativi all'anno 2017 (1° gennaio-30 settembre 2017), la RT riteneva che la restituzione dei versamenti sarebbe avvenuta entro la fine dell'anno 2017, con modalità da definire con successivo DM, e pertanto non venivano ascritti effetti di minor gettito.

La RT affermava, inoltre, che l'estensione della sospensione dei versamenti tributari ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati dall'allegato 2, considerando l'andamento effettivo del gettito relativo ai comuni interessati, avrebbe comportato minori entrate tributarie per l'anno 2016 stimate in complessivi 151,3 milioni di euro. In analogia con quanto affermato per i comuni dell'allegato 1, la RT non ascriveva effetti per la sospensione prevista nel periodo gennaio-settembre 2017 in relazione alla restituzione delle somme sospese entro il medesimo anno 2017.

La RT ricordava infine che il comma 1 dispone altresì la sospensione di alcuni adempimenti per cui non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto limitata all'anno in corso;

- con riferimento alla precisazione, di cui alla lett. *b)*, che la sospensione delle ritenute operate dai sostituti di imposta si applica anche nel caso in cui il sostituto di imposta non sia domiciliato nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del DL n. 189/2016 e all'estensione al 30 novembre 2017 dell'applicazione di tale disposizione, in coerenza con quanto indicato nella relazione tecnica del comma 1-*bis* dell'articolo 48 del DL n. 189/2016, non si rilevano minori entrate per l'anno 2017.

La relazione tecnica riferita al comma 1-*bis* dell'articolo 48, che consente la non applicazione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, domiciliati fiscalmente nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, indicava in circa 175 milioni l'importo potenzialmente sospeso, ma non stimava minori entrate per l'anno 2017 nel presupposto che le stesse fossero versate entro il medesimo anno.

- con riferimento al differimento, di cui alla lett. *d)*, del termine di sospensione dal 30 settembre al 30 novembre 2017 e alla restituzione dei tributi non versati entro il 16 dicembre 2017, di cui alla lett. *e)*, considerata la previsione di restituzione dei tributi sospesi entro il corrente anno non si rilevano effetti in termini di minori entrate tributarie rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
- con riferimento alla disposizione in materia di canone radiotelevisivo, di cui alla lett. *f)*, non si stimano effetti in coerenza con quanto già indicato nella relazione tecnica del DL n. 189/2016 e considerata anche la portata alquanto limitata della disposizione.

La RT riferita al comma 2 dell'articolo 48 affermava che la disposizione non determinasse effetti finanziari in quanto le sospensioni e agevolazioni tariffarie sono disciplinate dalle autorità di settore che con propri provvedimenti individuano le necessarie compensazioni;

- in merito al finanziamento erogato da parte degli Istituti di credito e assistito dalla garanzia dello Stato, di cui ai commi da 3 a 9, la RT stima che l'importo potenzialmente interessato ammonti a 501,3 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 300 milioni di euro per l'anno 2018. Tale quantificazione si basa, secondo quanto affermato dalla RT, sull'andamento del gettito tributario relativo al territorio interessato dal sisma, tenendo anche conto degli importi comunque introitati durante il periodo della sospensione. In particolare, per l'anno 2017, la RT afferma che la stima è effettuata considerando il gettito 2017 relativo ai titolari di reddito di impresa e lavoro autonomo (circa 300 milioni di euro su base annuo) e l'importo (201,3 milioni di euro) relativo alla sospensione per l'anno 2016, indicato nella relazione tecnica al DL n. 189/2016 e da restituire nel 2017 secondo quanto previsto a legislazione vigente. Per l'anno 2018, la RT tiene conto unicamente della stima dei tributi relativi ai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché degli esercenti attività agricole fino al 31 dicembre 2018, la RT afferma, quindi, che tenendo conto dei dati relativi alla stipula di mutui per il pagamento di tributi, prevista dall'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL n. 174 del 2012, per i soggetti danneggiati dal sisma che ha colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012 – per i quali è risultato un tiraggio complessivo inferiore al 15 per cento del *plafond* previsto dalla norma (6 miliardi di euro) – ed applicando in ogni caso un'ipotesi prudenziale nell'ordine del 60 per cento di effettivo utilizzo dello strumento del finanziamento agevolato da parte dei potenziali beneficiari per i tributi relativi al 2017, si stima un onere in termini di fabbisogno di 380 milioni di euro per l'anno 2017. Per l'anno 2018, applicando gli stessi criteri di cui sopra, è possibile stimare un onere in termini di fabbisogno di cassa per l'anno 2018 di 180 milioni di euro.

  A compensazione dei predetti oneri, si prevede che sia disposto un versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018. La RT afferma che i relativi interessi passivi sono quantificati in 0,190 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,280 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  La RT afferma, inoltre, che gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati sono stati stimati

in 51,7 milioni di euro per l'anno 2018. Gli effetti in termini di indebitamento netto connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati sono stati stimati in 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, in 10,34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, in 6,87 milioni per l'anno 2021, in 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, in 2,21 milioni per l'anno 2023, in 0,94 milioni per l'anno 2024 e in 0,25 milioni per l'anno 2025, sulla base della modalità di registrazione degli interessi in contabilità nazionale, che prevedono la loro maturazione costante nel tempo, per l'intera durata del finanziamento;

- con riferimento al comma 10 e allo slittamento di un anno del termine di pagamento per l'estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, la RT evidenzia che l'incasso atteso a legislazione vigente è di circa 29 milioni di euro, di cui circa 20 milioni di euro nel 2017 e 9 milioni nel 2018. Considerando gli effetti dello slittamento di un anno si hanno i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2017	**2018**	**2019**
Gettito atteso per cartelle 2017 (A)	20	9	0
Effetto sospensione notifiche cartelle (B)	0	20	9
Differenze (C)=(B)-(A)	-20	+11	+9

- con riferimento al comma 14 che differisce il termine entro il quale devono essere adottati dagli enti territoriali i provvedimenti con i quali gli stessi disciplinano la procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6-*ter* del DL n. 193 del 2016, la RT afferma che, in coerenza con quanto già valutato in sede di introduzione del citato articolo 6-*ter*, alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una facoltà degli enti territoriali.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire chiarimenti in riguardo ai seguenti profili.

Con riferimento all'estensione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche ai comuni di cui all'allegato 2 del DL n. 189/2016 (operata dal comma 1 lett. *a)*, n. 3), andrebbe fornito un chiarimento circa i possibili riflessi finanziari di tale estensione, considerando che dall'esame della relazione

tecnica riferita al citato DL n. 189 la quantificazione degli effetti di gettito derivanti dalla sospensione appare effettuata in relazione ai soli comuni compresi nell'allegato 1.

Per quanto attiene al comma 1, lett. *b)*, che estende ai sostituti di imposta non domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del DL n. 189/2016 la sospensione delle ritenute, andrebbero precisati gli elementi a sostegno della neutralità finanziaria di tale previsione, che appare comunque estendere l'ambito di applicazione della medesima sospensione. Inoltre, in merito al differimento dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 della non applicazione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 48 del DL n. 189/2016, disposto dalla medesima lett. *b)*, si prende atto che il versamento avverrà comunque entro l'esercizio in corso, in quanto il differimento è limitato al 2017; andrebbero comunque esclusi riflessi negativi sulle disponibilità di cassa.

Con riferimento alla disposizione in materia di canone radiotelevisivo, di cui alla lett. *f)*, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito all'effettiva neutralità finanziaria della stessa, tenuto conto che la RT relativa al comma 2 dell'articolo 48 del DL n. 189 del 2016 attribuiva la predetta neutralità al fatto che la disciplina delle sospensioni e agevolazioni tariffarie era rimessa alle autorità di settore che, con propri provvedimenti, avrebbero individuato le necessarie compensazioni. Tale previsione tuttavia non risulta più riferita al pagamento del canone per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo in esame.

In merito alla sospensione, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, di cui al comma 2 in esame, andrebbero forniti elementi informativi in merito alla sostenibilità per gli istituti interessati ed andrebbero inoltre esclusi riflessi sulle dinamiche di cassa.

Con riferimento al finanziamento erogato da parte degli Istituti di credito e assistito dalla garanzia dello Stato, di cui ai commi da 3 a 9, si prende atto delle ipotesi assunte ai fini della determinazione dell'onere, in termini di fabbisogno, derivante dalla garanzia medesima. In proposito andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità

delle medesime ipotesi che, a fronte di un ammontare complessivo di importi potenzialmente interessati pari a 501,3 milioni per il 2017 e a 300 milioni per il 2018, quantificano un onere pari a 380 milioni per il 2017 e 180 per il 2018. Sempre in merito alla garanzia concessa dallo Stato ai sensi del comma 3, si rileva che alla stessa non appaiono ascritti effetti sull'indebitamento netto: ciò sembra imputabile alla qualificazione di detta garanzia come non standardizzata ai fini del SEC 2010. In tal caso, andrebbero esplicitate le ragioni di tale impostazione, anche in considerazione degli elementi statistici disponibili sulla base dell'esperienza applicativa di precedenti, analoghe misure.

Con riguardo alla modalità di copertura dei predetti effetti sul fabbisogno mediante utilizzo delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei servizi energetici e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, fatto salvo quanto di seguito indicato con riferimento ai profili di copertura finanziaria, andrebbe confermata l'idoneità delle medesime risorse a fornire adeguata compensazione dei predetti effetti. In particolare andrebbe confermato che le risorse in questione siano effettivamente disponibili e non risultino già incluse nei conti consolidati di cassa.

In merito all'onere per interessi sul conto corrente di tesoreria non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

Si segnala che, a decorrere dal 1° luglio 2015, con il D.M. 22 dicembre 2015, il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stato determinato nella misura dello 0,05% lordo.

Infine, con riferimento agli effetti indicati sul saldo netto da finanziare relativi al credito d'imposta sugli interessi connessi ai finanziamenti erogati, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e i parametri utilizzati ai fini della quantificazione degli stessi; non risulta, pertanto, possibile verificare la stima indicata dalla stessa RT.

In merito ai profili di copertura, si evidenzia che i commi 3 e 4 prevedono la concessione di finanziamenti in favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito nell'ammontare massimo di 380 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni di euro per il 2018. Il comma 11 stabilisce che al relativo onere, in termini di fabbisogno, si provvede mediante versamento delle somme gestite dal Gestore dei Servizi Energetici per un

importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e a 80 milioni per il 2018.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione prevede che agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dalla concessione di finanziamenti per consentire ai soggetti beneficiari di effettuare adempimenti tributari, si provveda mediante versamento delle somme gestite dal Gestore dei servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e a 80 milioni per il 2018.

Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che le somme gestite dal Gestore dei servizi energetici e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali - soggetti entrambi compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato[31] - siano sufficienti alla copertura dell'onere in termini di fabbisogno e che le stesse non siano già vincolate a specifiche finalità.

Il comma 13 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 5, 10, 11 e 12, dell'articolo 11, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provveda mediante riduzione dei fondi e delle autorizzazioni di spesa specificamente indicati dalle lettere da *a*) a *d*) (per la cui illustrazione si veda oltre).

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il comma 13 dell'articolo 11 reca la copertura finanziaria dei seguenti oneri:

- oneri per interessi e rimborsi spese riconosciuti agli istituti finanziatori per la concessione dei finanziamenti agevolati (comma 5)[32];

[31] Si veda l'elenco ISTAT pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2016.

[32] La relazione tecnica stima tali oneri in 51,7 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. In termini di indebitamento netto lo stesso importo è distribuito nel periodo 2017-2025 e

- oneri per lo slittamento di un anno dei termini e delle scadenze per la cosiddetta rottamazione delle cartelle Equitalia (comma 10)[33];

- oneri per gli interessi passivi riconosciuti sulle somme versate dal Gestore dei servizi energetici e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui si è detto in precedenza (comma 11)[34];

- oneri per l'incremento di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 12).

In particolare, alla copertura di tali oneri, complessivamente pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le seguenti modalità:

a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2017-2019;

---

precisamente 7,02 milioni di euro per il 2017, 10,34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 8,94 milioni di euro per il 2020, 6,87 milioni di euro per il 2021, 4,8 milioni di euro per il 2022, 2,21 milioni di euro per il 2023, 0,94 milioni di euro per il 2024 e 0,25 milioni di euro per il 2025.

[33] Il relativo onere è valutato dalla relazione tecnica in 20 milioni di euro per l'anno 2017.

[34] Tali oneri sono quantificati dalla relazione tecnica in 0,19 milioni di euro per il 2017 e in 0,28 milioni di euro a decorrere dal 2018.

c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

d) quanto a 11 milioni di euro per il 2018 e a 9 milioni di euro per il 2019, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, per dette annualità, dallo slittamento di un anno dei termini e delle scadenze della c.d. rottamazione delle cartelle Equitalia (comma 10 del presente articolo).

In relazione all'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, si prevede inoltre che la differenza tra la spesa autorizzata (51,7 milioni di euro per l'anno 2018) e le risorse effettivamente utilizzate è destinata al reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economia, da effettuare con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento (comma 15).

Ciò posto, nell'evidenziare che le risorse utilizzate a copertura recano le necessarie disponibilità, si ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Inoltre, con riferimento all'indicazione degli oneri contenuta nell'alinea del comma 13, si segnala la necessità di precisare che l'onere, di 0,280 a decorrere dal 2020, si riferisce a milioni di euro e ha carattere annuale. La precisazione in merito al carattere annuale dovrebbe essere altresì introdotta con riferimento alla copertura a decorrere dal 2020 effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera *a*), del medesimo comma 13 dell'articolo 11.

ARTICOLO 12
Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito

Normativa vigente. L'articolo 45, comma 1, del DL 189/2016 ha concesso, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni interessati, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici[35] e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera *a)*, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

Il successivo comma 3 ha posto l'onere, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Le norme prevedono che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del DL n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dal decreto stesso ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa trova applicazione fino all'esaurimento e nel limite delle risorse disponibili, ripartite tra le regioni ai sensi della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma l, del DL 189/2016.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni sono volte a concedere trattamenti di integrazione salariale anche nel corso dell'esercizio 2017, nell'ambito delle risorse già stanziate a

[35] Di cui all'articolo 1 del DL 189/2016.

legislazione vigente, di cui all'articolo 45, commi 1 e 3, del DL 189/2016. Tanto premesso, appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti in merito alla dinamica per cassa già scontata nei tendenziali con riferimento agli stanziamenti previsti dal predetto decreto legge che, per effetto della norma in esame, risulteranno spendibili nel 2017. Ciò al fine di escludere riflessi sui saldi di cassa.

ARTICOLO 13
Attività di redazione della Scheda AeDES

Le norme prevedono che i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale[36], abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate attraverso la compilazione della scheda AeDES (comma 1).
Il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati. Con ordinanze commissariali sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista. Ai fini del riconoscimento del compenso ammissibile a contribuzione non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, né rilevano i criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata (commi 2-4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme sono di natura ordinamentale e che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

[36] Di cui all'articolo 34 del DL n. 189/ 2016. In particolare, il comma 1 dell'art. 34 ha previsto l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati allo svolgimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

ARTICOLO 14

Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione

La norma prevede la possibilità, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e conformi alle norme edilizie e a quelle tecniche per le costruzioni in zona sismica allo scopo di destinarle temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati[37] dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come soluzione alternativa alla contribuzione per l'autonoma sistemazione[38] e alla realizzazione delle Strutture abitative di emergenza[39] (SAE) (comma 1).

Le regioni effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dai comuni ai fini dell'assegnazione delle SAE[40] (comma 2). Le proposte di acquisizione sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa valutazione regionale di congruità sul prezzo convenuto - con riferimento ai parametri di costo dell'ERP e alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate – e valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE) (comma 3).

Viene, altresì, previsto che, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti possa essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni nel cui territorio sono ubicati (comma 4).

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede con le risorse finanziarie rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza (comma 5).

Si evidenzia che con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali[41] (FEN). A seguito delle scosse registrate tra il 26 e il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, il Consiglio dei ministri ha emanato altre tre delibere (27 ottobre 2016, 31 ottobre 2016 e 20 gennaio 2017) con le quali sono stati stanziati complessivamente ulteriori 110 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

[37] Trattasi, nello specifico degli edifici distrutti o danneggiati situati nelle "zone rosse" o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F" secondo la procedura AeDES di cui al DPCM 5 maggio 2011.

[38] Di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016.

[39] Di cui all'art. l dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016.

[40] Ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016.

[41] Di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225/1992.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che la stessa è finalizzata a limitare l'uso e le trasformazioni del suolo (riducendo il numero di S.A.E.) e ad agevolare la più rapida soluzione al disagio abitativo delle popolazioni interessate dagli eventi sismici. La relazione tecnica afferma che l'onere relativo è ricondotto alle risorse finanziarie stanziate per la gestione dell'emergenza nelle quattro Regioni ai sensi delle delibere del Consiglio dei ministri richiamate nella premessa al decreto legge, in quanto trattasi di misura alternativa ad altre, già definite.

Al riguardo, si prende atto che la possibilità, per le regioni interessate dagli eventi sismici, di acquisire a titolo oneroso unità immobiliari ad uso abitativo da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati per effetto dei medesimi eventi sismici, viene configurata come alternativa alle altre misure previste a normativa vigente per le medesime finalità (contribuzione per l'autonoma sistemazione e realizzazione delle SAE) e che ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza.

Andrebbe tuttavia chiarito se possano determinarsi oneri aggiuntivi, a regime, connessi alle attività di manutenzione degli immobili acquisiti, qualora questi ultimi non dovessero intendersi come sostitutivi di investimenti già programmati o comunque da realizzare da parte degli enti interessati, per esigenze di edilizia residenziale pubblica.

ARTICOLO 15
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

Le norme autorizzano la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017 - di cui 20.942.300 euro in favore del comparto bovino, ovino e suino, da un lato, e 2 milioni di euro destinati al settore equino, dall'altro lato, delle regioni colpite dagli eventi sismici - al fine di sostenere la ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli oneri, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie[42], e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di

[42] Di cui all'articolo 5 della L. 183/1987.

contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale[43] (commi 1 e 2).

Si ricorda che l'articolo 21, comma 4, del DL 189/2016 prevede che l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle regioni interessate dagli eventi sismici delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, sia assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Su tale norma la relazione tecnica ha chiarito che trattasi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente, non rilevandosi pertanto effetti finanziari negativi.

Per gli anni 2017 e 2018 la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (comma 3).

Le imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 102/2004[44]. Le suddette regioni possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del D. Lgs. 102/2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo D. Lgs. 102/2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (commi 4-6).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del D. Lgs. 102/2004 prevede che il Fondo di solidarietà nazionale – che ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali – attui interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi.

---

[43] Ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del DL 189/2016.

[44] L'articolo 5 del D. Lgs. 102/2004 prevede una serie di agevolazioni per le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Il comma 4 del medesimo articolo 5 prevede che siano esclusi da dette agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo solidarietà nazionale (comma 6)	15,00				15,00				15,00			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (comma 6)	15,00				15,00				15,00			

La relazione tecnica afferma che i commi 1 e 2 sono volti a garantire il sostegno concreto alle imprese zootecniche site nelle aree colpite dagli eventi sismici. Gli allevamenti danneggiati sono circa 3.000, in favore dei quali sono state adottate le misure d'emergenza necessarie a consentire il ricovero degli animali, l'alimentazione e la mungitura, e per proseguire l'attività produttiva, oltre agli alloggi temporanei, per gli allevatori che non possono allontanarsi dai loro animali. In totale, le aziende zootecniche che operano nei territori dei 131 comuni colpiti dal sisma nelle quattro Regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche) sono quasi 8.500, con circa 250.000 capi, dei quali 57.518 bovini e 153.851 ovini, che esigono un aiuto immediato, già autorizzato dall'articolo 21, comma 4-*bis*, del DL 189/2016, in attesa della messa a punto del programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole di ampio respiro e di sviluppo pluriennale previsto dal comma 4 del citato articolo 21. La RT ricorda altresì che il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione ha stanziato per lo Stato italiano euro 20.942.300 finalizzati ad un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, ad esclusione del settore equino; tale aiuto si è concretizzato in specifiche misure di sostegno, ciascuna finanziata dal riparto dell'importo di euro 20.942.300, cui deve essere sommata una cifra di pari importo di quota nazionale, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Regolamento. Complessivamente, quindi, ad oggi il pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico prevede euro 41.884.600, riservando circa 13,5 milioni dì euro alle imprese zootecniche delle zone colpite dal sisma, con esclusione, come già ricordato, di quelle equine.

Pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico – Quota UE + quota nazionale al 100%

(euro)

Numero misura	Descrizione	Importo
1	Sostegno al latte bovino in zone montane	14.000.000
2	Sostegno all'allevamento bovino in zone soggette a sisma	10.000.000
3	Sostegno allevamenti ovi-caprini	6.000.000
4	Sostegno allevamenti ovi-caprini in zone soggette a sisma	2.000.000
5	Sostegno aziende suinicole	8.384.600
6	Sostegno aziende suinicole in zone soggette a sisma	1.500.000
Totale		**41.884.600**

Inoltre, la Commissione europea, con una modifica all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2016/1613, in corso di adozione, consente allo Stato italiano di destinare un sostegno supplementare per le misure adottate, in favore delle imprese delle zone terremotate, fino ad un massimo del 200% (e non più del 100%) dell'importo assegnato.

Ciò premesso, la norma autorizza la spesa di 20.942.300 per l'anno 2017 (pari all'ulteriore 100% in fase di autorizzazione da parte della UE) in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dal terremoto dall'agosto 2016, per effetto - come detto - dell'incremento del 100% della quota nazionale del richiamato sostegno supplementare, e fino a 2.000.000 di euro, sempre per l'anno 2017, destinati specificatamente al settore equino delle stesse zone, estraneo al sostegno di cui al Regolamento 2016/1613. In questo caso, il sostegno in favore del settore equino sarà concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Come concordato con le regioni interessate, l'aiuto immediato sarà erogato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, utilizzando le risorse messe a disposizione dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, che saranno ristorate entro il 31 dicembre 2017 dalle regioni, con le risorse rese disponibili dallo Stato con l'assunzione, in proprio, della quota di cofinanziamento regionale per la programmazione 2014- 2020.

In relazione al comma 3, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Con riferimento ai commi 4, 5 e 6, la RT chiarisce che le norme consentono di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni di cui

all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del D. Lgs. 102/2004, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi atmosferici eccezionali possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale. La norma si rende necessaria perché, pur risultando gli eventi considerati assicurabili per la totalità delle colture vegetali e per alcune strutture maggiormente sensibili a tali eventi, quali serre e impianti produttivi, nelle aree maggiormente colpite dalle avversità gli strumenti assicurativi agevolati sono scarsamente utilizzati dagli agricoltori i quali, in caso di eventi eccezionali, come la recente nevicata con forte abbassamento delle temperature, non potendo contare sui risarcimenti assicurativi, rischiano di vedere compromessa la possibilità di ripresa economica e produttiva dell'attività. Per garantire la copertura finanziaria di tali interventi, viene previsto l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo l, comma 200, della L. 190/2014.

Al riguardo, in relazione ai commi 1 e 2, si rileva che tali disposizioni autorizzano la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017 mediante risorse anticipate dall'AGEA a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale. Pertanto, le norme in esame appaiono delinearsi come un vincolo, per dette regioni, sulla quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 che, in base all'articolo 21, comma 4, del DL 21/2016, è assicurata dallo Stato. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che si tratta di risorse già stanziate a legislazione vigente.

Per quanto attiene al comma 6, si rileva altresì che le disposizioni ampliano il ricorso agli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, consentendo alle aziende agricole delle regioni colpite dagli eventi sismici e da eccezionali eventi atmosferici, prive di assicurazione, di potervi accedere anche per fattispecie che, in base all'ordinamento vigente, dovrebbero essere coperte da assicurazione agevolata. L'ampliamento è coperto con un

incremento del FSN pari a 15 milioni di euro. Ciò rilevato, e preso atto che l'onere si configura come un limite di spesa, appare utile acquisire dati ed elementi sottostanti la quantificazione del maggior onere a valere sul Fondo di solidarietà nazionale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6 prevede che, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4 del presente articolo, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017, provvedendosi alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo**,** si osserva che alla copertura dell'onere derivante dall'incremento, in misura pari a 15 milioni di euro per il 2017, del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ed iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, si segnala che il predetto Fondo reca per l'anno 2017 uno stanziamento di bilancio pari a 83,950 milioni di euro, cui occorre aggiungere 300 milioni di euro per il medesimo anno 2017 risultanti dal rifinanziamento del Fondo medesimo disposto dall'articolo 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge in materia fiscale n. 193 del 2016.

In tale quadro, si fa presente che – come emerge da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 24 febbraio 2017 – sul Fondo in parola risultano al momento disponibili per l'anno 2017 risorse pari a 125 milioni di euro.

Ciò posto, sul punto appare comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse in parola non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo per l'anno 2017.

ARTICOLO 16
Proroga modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti

Normativa previgente: l'art. 3-*bis* del DL n. 150/2013 ha prorogato di tre anni i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del D.lgs. n. 155/2012, prevedendo che le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti nonché delle relative sedi distaccate, disposte dal medesimo decreto legislativo, acquistino efficacia a partire dal 13 settembre 2018 anziché dal 13 settembre 2015 (comma 1). Ai fini della copertura dei maggiori oneri recati dalla disposizione, pari a 500.000 euro per il 2015 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è stata prevista la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2).

La norma proroga[45] di due anni (fissandolo al 13 settembre 2020) il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi distaccate (comma 1).

Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per il 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a carico delle proiezioni, per gli anni 2017-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio triennale 2017-2019 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Maggiori spese correnti												
Proroga termini in materia di modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti (comma 1)		0,5	2,0	2,0		0,5	2,0	2,0		0,5	2,0	2,0
Minori spese correnti												
Riduzione tab. A Ministero giustizia (comma 2)		0,5	2,0	2,0		0,5	2,0	2,0		0,5	2,0	2,0

[45] Modificando l'art. 11, comma 3, primo periodo, del D.lgs. n. 155/2012.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che allo stato attuale gli uffici giudiziari delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti sono funzionanti ed operativi e continueranno ad esserlo sino al 2018 in virtù della proroga concessa con il DL n. 150/2013 e, secondo le previsioni contenute nella norma in esame, sino al 13 settembre 2020.
Dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica evidenzia che gli effetti relativi ai risparmi di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari in questione, derivanti dall'applicazione delle disposizioni materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sono stati già recepiti complessivamente nel bilancio del Ministero della giustizia, in applicazione del DL n. 95/2012, nella misura di euro 30 milioni per il 2012 e di euro 70 milioni a decorrere dal 2013. Pertanto il prolungamento del differimento dell'applicazione delle disposizioni relative alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e per i circondari dell'Aquila e Chieti potrebbe determinare il venir meno dei risparmi di spesa annuali per le spese di funzionamento, stimate prudenzialmente nella misura di 2 milioni di euro l'anno.

Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalla disposizione, che proroga dal 2018 al 2020 l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, vengono quantificati (500.000 euro per il 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020) in termini analoghi a quanto previsto dall'art. 3-*bis* del DL n. 150/2013, che ha disposto la medesima proroga dal 2015 al 2018, si osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la suddetta quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione al comma 2, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio 2017-2019 - del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, derivanti dalla proroga dei termini attualmente previsti in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti - reca le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 17
Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali

La norma integra l'art. 49, comma 9-*ter*, del DL n. 189/2016, recante disposizioni in materia di sospensione di termini processuali. In particolare, viene previsto che le disposizioni del summenzionato art. 49 sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali civili e amministrative[46], nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali[47], trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda (comma 1). In caso di mancata dichiarazione, gli effetti sospensivi previsti dal comma 9-*ter*, primo periodo, cessano al 31 marzo 2017. Restano comunque salvi quelli prodottisi fino a tale data (comma 2).

L'art. 49, comma 9-*ter*, primo periodo, del DL n. 189/2016, prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (comma 3) e del processo penale (comma 7) nonché quelle recanti la sospensione di ulteriori termini sostanziali e processuali (commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (indicati nell'allegato 2 del medesimo decreto) a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che vengono disciplinati una serie di aspetti organizzativi e procedurali, al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni giudiziarie a garanzia dei cittadini e degli enti che siano direttamente coinvolti dagli esiti degli eventi sismici la possibilità di vedersi applicata la normativa sulla sospensione delle attività giudiziarie, assicurando al contempo il regolare svolgimento dell'attività stessa nei confronti di coloro che non sono stati colpiti dall'evento e a condizione che l'ufficio giudiziario non abbia sede in un Comune direttamente interessato dal sisma e risulti pertanto inagibile.
L'inclusione, nell'elenco 2, di alcuni comuni di grandi dimensioni può comportare un effetto espansivo delle misure di sospensione delle attività giudiziarie anche al di là delle effettive esigenze connesse alla tutela giudiziaria. La proposta normativa, dunque, è tesa a raggiungere la finalità di assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria escludendo, dal richiamo ai Comuni di cui all'allegato 2, i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto, per i quali è previsto il descritto rimedio da valere

[46] Art. 49, comma 3.
[47] Art. 49, comma 7.

caso per caso o a condizionare l'operatività degli effetti sospensivi dei termini processuali e di differimento dell'attività giudiziaria al deposito, presso l'ufficio giudiziario interessato di una autodichiarazione nella quale si dà atto che la parte o il suo difensore abbiano subito in concreto danni che impediscono il regolare svolgimento dell'attività difensiva.
La proposta normativa in esame non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica trattandosi comunque di adempimenti di natura istituzionale, da attuarsi con le ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione, come evidenziato dalla relazione tecnica, è finalizzata a riferire l'effetto delle misure di sospensione dei termini processuali e sostanziali di cui all'art. 49 del DL n. 189/2016, con riguardo ai comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, ad una specifica platea di soggetti (quelli che abbiano effettivamente visto coinvolti dal terremoto i propri fabbricati, case d'abitazione, studi professionali o aziende e che, a tal fine, in virtù della disposizione in esame, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità dei medesimi immobili entro il termine del 31 marzo 2017). Le previsioni normative, pertanto, risultano di carattere prevalentemente ordinamentale e intervengono su disposizione cui non erano stati ascritti effetti finanziari. Non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 18
Disposizioni in materia di personale

Le norme apportano modifiche al decreto legge n. 189/2016, dettando disposizioni in materi di personale.
In particolare, si dispone la modifica dell'articolo 3 che detta la disciplina degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, istituita in ciascuna Regione interessata. Le modifiche stabiliscono che anche le altre amministrazioni pubbliche locali, in aggiunta a comuni, province e regioni, possono destinare personale ai citati Uffici a seguito di comando o distacco. Si stabilisce poi che, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intesta al Commissario straordinario, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per· la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo

determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico - ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. Inoltre si dispone che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per la costituzione degli Uffici speciali non sono computati ai fini del rispetto del limite degli incarichi conferibili a personale non dipendente dell'Amministrazione procedente (comma 1).

Sono quindi apportate modifiche all'articolo 15-*bis*, che reca la disciplina degli interventi immediati sul patrimonio culturale. Le modifiche prevedono che presso la segreteria tecnica di progettazione[48], di cui si avvale l'Ufficio del Soprintendente speciale, possano essere reclutate ulteriori venti unità di personale a cui posso essere conferiti incarichi di collaborazione nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata a finanziare il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (comma 2). Ulteriori integrazioni al testo del medesimo articolo 15-*bis* prevedono che l'Ufficio del soprintendente speciale, per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, sia autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi, comunque non superiore a cinque anni (comma 3).

È modificato, altresì, l'articolo 50, concernente la Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali. Una modifica prevede che, nell'ambito delle 225 unità di personale di cui si avvale la struttura, fino a 100 unità (invece di 50) siano individuate tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Si prevede poi che alcuni benefici di natura economica previsti dal comma 7 dell'articolo 50 possano essere riconosciuti non solo al personale della Struttura del commissario, ma anche a quello che presta servizio negli Uffici speciali per la ricostruzione.

I benefici al personale si sostanziano nel poter essere autorizzati allo svolgimento di prestazioni straordinarie o nel vedersi attribuiti emolumenti retributivi aggiuntivi. Per espressa previsione normativa i benefici sono attribuiti nei limiti delle risorse disponibili.

[48] Costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

È infine integrato il testo del comma 8, che a legislazione previgente prevedeva che all'attuazione dell'articolo 50 in oggetto si provvedesse nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'integrazione stabilisce che agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (comma 4).
Infine, è modificato ed integrato il testo dell'articolo 50-*bis*, che tratta del personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile. In particolare si integra il testo del comma 1, che prevedeva che i Comuni potessero assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta unità, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52. Le integrazioni autorizzano un'ulteriore spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2018, elevando fino a settecento unità il personale reclutabile in tale anno, e prevedono la copertura di tale onere con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Viene poi inserito il comma 1-*bis*, il quale stabilisce che i Comuni terremotati, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma l, possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente [comma 5, lett. *a)* e *b)*].
Ulteriori integrazioni sono inserite dopo il comma 3 del medesimo articolo 50-*bis*: questo comma prevede che le assunzioni da effettuare in attuazione dell'articolo 50-*bis* medesimo siano effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di qualsiasi amministrazione pubblica, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli. Il testo in esame inserisce i commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* , in base ai quali:

- nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione sopra descritte, i Comuni possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili (comma 3-*bis*).

  Tali contratti possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione (comma 3-*ter*);
- l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione dei contratti in questione è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario,

assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque (comma 3-*quater*).

Comunque, il numero complessivo dei contratti che i Comuni sono autorizzati a stipulare non può in alcun caso essere superiore a trecentocinquanta (comma 3-*quinquies*).

Infine un'integrazione dell'articolo 50-*bis* inserisce il comma 3-*sexies* che prevede che le disposizioni dettate dall'articolo in materia di personale dei Comuni si applichino anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dalle norme in questione è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa.

Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere, sulla base delle richieste formulate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				**Fabbisogno**				**Indebitamento netto**			
	2017	**2018**	**2019**	**dal 2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**dal 2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**dal 2020**
Maggiori spese correnti												
Segreteria tecnica del Soprintendente	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Assunzioni di personale – Effetti indotti					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Minori spese correnti												
Funzionamento degli Istituti museali	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica rammenta, in merito al comma 1 (che interviene sugli Uffici speciali per la ricostruzione), che al medesimo si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intesta al Commissario straordinario, mentre le altre disposizioni hanno carattere procedimentale. In merito al comma 2 (interventi per tutela beni culturali), la relazione ribadisce il contenuto della norma rammentando la relativa copertura; in merito al comma 3 (Ufficio del soprintendente speciale post-sisma), afferma che la norma ha carattere procedimentale; in merito al comma 4 (struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali),

che interviene sull'articolo 50 del DL 189/2016, rammenta che l'incremento di un'aliquota di personale (da 50 a 100 unità) avviene nell'ambito di un contingente massimo che resta comunque invariato e che, per quanto concerne l'estensione di taluni benefici economici, agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 50 medesimo si fa fronte per espressa previsione normativa con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Riguardo al comma 5 (incremento da 350 a 700 delle unità di personale che i comuni interessati possono assumere a tempo determinato e riserva alle Provincie interessate di una quota del personale e delle risorse), la relazione tecnica rammenta che ai relativi oneri si fa fronte, per il 2017, ai sensi dell'articolo 52 del DL 189/2016, che reca un limite di spesa, e, per il 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, entro il limite massimo di 29 milioni di euro.

Al riguardo, si prende atto delle indicazioni della relazione tecnica, secondo al quale le disposizioni recate dai commi 1, 4 e 5 prevedono misure a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario o comunque nell'ambito di limiti di spesa prefissati. Sarebbe comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alla stima dei fabbisogni di personale sottostanti le disposizioni in esame e alla quantificazione dei relativi oneri. Andrebbe inoltre confermato che sulla contabilità speciale sussistano risorse sufficienti, senza pregiudizio per gli interventi previsti a valere sulle stesse disponibilità dalla previgente normativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 prevede che le unità di personale di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino ad ulteriori venti unità, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, provvedendosi alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Al riguardo, si fa presente che alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione ad assumere fino ad ulteriori 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. Si rammenta che la disposizione da ultimo citata ha stanziato, per le menzionate spese di funzionamento, risorse pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, iscritte sul capitolo di bilancio 5650, piano gestionale n. 7, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo[49].

Al riguardo, si segnala che il citato piano gestionale – come emerge da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 24 febbraio 2017 – reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 19

Disposizioni per la continuità operativa del Dipartimento della Protezione Civile

Le norme autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per essere ammessi al concorso per titoli[50], si stabilisce che la riserva di posti in favore di coloro che appartengono al ruolo speciale sia elevata dal 30 al 40 per cento (comma 1).

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in oggetto, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera *b)* del medesimo comma.

Tale lettera stabilisce che, nell'ambito di un fondo, dotato di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, siano individuati gli stanziamenti da destinare al

[49] Tale piano gestionale è denominato "Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici".

[50] Fissati dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

finanziamento di assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	**2018**	**2019**	**dal 2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**dal 2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**dal 2020**
Maggiori spese correnti												
Dirigenti protezione civile	0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	1,8	1,8	1,8
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Dirigenti protezione civile – Effetti indotti					0,4	0,9	0,9	0,9	0,4	0,9	0,9	0,9
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo per il pubblico impiego	0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	1,8	1,8	1,8
Minori entrate tributarie e contributive												
Riduzione Fondo per il pubblico impiego – effetti indotti					0,4	0,9	0,9	0,9	0,4	0,9	0,9	0,9

La relazione tecnica precisa che l'onere è stato determinato sulla base di un costo lordo unitario di 135.353 euro per ciascun dirigente di seconda fascia reclutato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che all'onere derivante dal reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia nel ruolo speciale della Protezione civile, pari a 880.000 euro per l'anno 2017 e a 1,76 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, nel quadro delle finalità previste dalla lettera *b*) del medesimo comma. Al riguardo, si rammenta che tali ultime finalità hanno ad oggetto assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato[51].

[51] La norma in esame precisa che nel perimetro delle amministrazioni dello Stato sono da ritenersi compresi anche i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63

In proposito si osserva che il citato Fondo (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta una dotazione di bilancio pari a 1.480,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.933 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare posto che – come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 24 febbraio 2017 – il predetto Fondo reca le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 20
Disposizioni per la funzionalità del Dipartimento della Protezione Civile

Le norme stabiliscono che le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile con ordinanze, destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere meramente procedurale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 21
Norme di coordinamento

Le norme stabiliscono che l'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimanga destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario

e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

straordinario. Sono conseguentemente fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Al riguardo, nel rinviare alla successiva parte relativa ai profili di copertura finanziaria, si rileva l'opportunità di una conferma della neutralità delle disposizioni rispetto ai saldi di cassa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato, in data 26 settembre 2016, sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate, relativamente alle entrate "eventuali e diverse" del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritte nel piano gestionale n. 8 (Altre entrate straordinarie) del medesimo capitolo, rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016. Di conseguenza vengono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo, con riferimento all'esercizio 2016.

Al riguardo, si osserva che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato e destinato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 dovrebbe essere quello versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'esercizio 2016, sulla base di quanto previsto dalla risoluzione n. 6-00260 approvata dalla stessa Camera dei deputati il 28 settembre 2016. Si ricorda che tale risoluzione impegnava il Governo ad assumere iniziative normative al fine di impiegare le risorse restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato – derivanti dai risparmi di spesa conseguiti dalla Camera stessa su

diverse voci di spesa – per la ricostruzione dei territori e il sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016[52]. Si rileva altresì che la disposizione in esame, conseguentemente, fa salvi, con riferimento all'esercizio 2016, gli atti amministrativi a tal fine adottati - seppur in mancanza, a suo tempo, della norma di rango legislativo ora contenuta nel presente provvedimento. Tutto ciò premesso, appare al riguardo necessaria una conferma da parte del Governo, giacché né la relazione illustrativa né la relazione tecnica fanno menzione delle risorse versate al bilancio dello Stato dalla Camera dei deputati.

[52] Il 27 settembre 2016 la Camera dei deputati ha versato al bilancio dello Stato, effettuando il relativo trasferimento bancario in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, la somma di 47 milioni di euro, dando seguito a quanto deliberato dall'Assemblea della Camera medesima nella seduta del 3 agosto 2016 in sede di esame del Bilancio di previsione 2016.